



Comune di  
Porza

## REGOLAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE

### INDICE

CAPITOLO I .....	3
Amministrazione - Sorveglianza e manutenzione .....	3
Art. 1 Amministrazione .....	3
Art. 2 Sorveglianza .....	3
Art. 3 Manutenzione ordinaria e pulizia .....	3
Art. 4 Tasse .....	3
Art. 5 Orari di apertura .....	3
CAPITOLO II .....	3
Piano di utilizzazione - Destinazione delle aree .....	3
Art. 6 Piano di utilizzazione .....	3
CAPITOLO III .....	3
Inumazione settori A, B, C .....	3
Art. 7 Assegnazione tombe .....	3
Art. 8 Durata della concessione e rinnovo .....	3
Art. 9 Posa di monumenti .....	3
Art. 10 Inizio della concessione per monumenti .....	3
Art. 11 Monumenti doppi .....	3
Art. 12 Tassa di concessione per monumenti doppi .....	4
Art. 13 Domanda per posa di monumenti .....	4
Art. 14 Altezza dei monumenti .....	4
Art. 15 Dimensione dei tumuli .....	4
Art. 16 Profondità delle fosse .....	4
CAPITOLO IV .....	4
Cinerari settore D .....	4
Art. 17 Assegnazione dei cinerari .....	4
Art. 18 Durata della concessione .....	4
Art. 19 Iscrizioni .....	4
Art. 20 Deposizioni ceneri .....	4
Art. 21 Deposizione ossa .....	4
Art. 22 Deposizione ceneri al di fuori del cinerario .....	4
CAPITOLO V .....	4
Colombari settore E .....	4
Art. 23 Assegnazione dei colombari .....	4
Art. 24 Durata della concessione .....	5
Art. 25 Iscrizioni .....	5
CAPITOLO VI .....	5
Tasse .....	5
Art. 26 Tasse .....	5
Art. 27 Inumazione non domiciliati ed esumazioni .....	5



CAPITOLO VII .....	5
Manutenzione dei monumenti - Piantagioni .....	5
Art. 28 Manutenzione dei monumenti .....	5
Art. 29 Decoro .....	5
Art. 30 Piantagioni sulle tombe .....	5
CAPITOLO VIII .....	5
Polizia mortuaria .....	5
Art. 31 Registro delle sepolture .....	5
Art. 32 Diritto alla inumazione .....	6
Art. 33 Autorizzazione alle sepolture .....	6
Art. 34 Ricupero dei resti e rioccupazione tomba .....	6
Art. 35 Confezionamento dei cofani .....	6
Art. 36 Contenuto di un cofano .....	6
Art. 37 Esumazioni .....	6
CAPITOLO IX .....	6
Danneggiamenti - Responsabilità .....	6
Art. 38 Danni e sfregi .....	6
Art. 39 Responsabilità .....	6
CAPITOLO X .....	6
Disposizioni varie .....	6
Art. 40 Divieto di appoggio al muro del Cimitero .....	6
Art. 41 Piantagioni a confine .....	7
Art. 42 Divieto di atti consecutivi .....	7
Art. 43 Animali .....	7
Art. 44 Lavori in Cimitero .....	7
CAPITOLO XI .....	7
Camere mortuarie .....	7
Art. 45 Disponibilità .....	7
CAPITOLO XII .....	7
Disposizioni finali .....	7
Art. 46 Riferimento alla Legge sanitaria .....	7
Art. 47 Entrata in vigore .....	7

## **CAPITOLO I**

### **Amministrazione – Sorveglianza e manutenzione**

#### **Art. 1 Amministrazione**

L'amministrazione del Cimitero compete al Municipio.

#### **Art. 2 Sorveglianza**

La sorveglianza è esercitata dal Municipio, attraverso i suoi organi tecnici. La popolazione è invitata alla collaborazione.

#### **Art. 3 Manutenzione ordinaria e pulizia**

La manutenzione ordinaria e la pulizia sono affidate al Municipio.

#### **Art 4 Tasse**

Le tasse di concessione e rinnovo sono fissate al capitolo VI (art. 26).

#### **Art. 5 Orari di apertura**

Di regola il Cimitero rimane aperto dalle ore 7.30 alle 19:00.

## **CAPITOLO II**

### **Piano di utilizzazione - Destinazione delle aree**

#### **Art. 6 Piano di utilizzazione**

L'area cimiteriale è suddivisa secondo un piano di utilizzazione che comprende i seguenti settori:

- settore A: tombe con concessione per 50 anni;
- settore B: tombe con concessione per 20 anni;
- settore C: tombe con concessione per 50 anni;
- settore D: cinerari con concessione per 20 anni;
- settore E: colombari con concessione per 20 anni.

## **CAPITOLO III**

### **Inumazione settori A, B, C**

#### **Art. 7 Assegnazione tombe**

Le tombe per inumazione di salme sono assegnate secondo l'ordine di disponibilità nei campi.

#### **Art. 8 Durata della concessione e rinnovo**

<sup>1</sup>La durata della concessione per sepolture nei settori A e C è di 50 anni e di 20 anni nel settore B.

<sup>2</sup>Alla scadenza la concessione può essere rinnovata per ulteriori periodi di 20 anni nei settori A e C, e per ulteriori periodi di 5 anni per il settore B. Il Municipio avviserà preventivamente i concessionari o i loro successori in diritto.

#### **Art. 9 Posa di monumenti**

È concessa la posa di monumenti. Non è considerata monumento la semplice targa che non superi i cm. 50 x 50.

#### **Art. 10 Inizio della concessione per monumenti**

Il periodo di concessione si conta dal 1. gennaio dell'anno successivo al decesso. Nel caso di tombe multiple è determinante la data dell'ultima tumulazione.

#### **Art. 11 Monumenti doppi**

È concessa la possibilità di posare monumenti doppi.



#### **Art. 12 Tassa di concessione per monumenti doppi**

La tassa di concessione s'intende moltiplicata per due a quella percepita per il singolo monumento.

#### **Art. 13 Domanda per posa di monumenti**

La posa di monumenti è soggetta ad autorizzazione municipale. Ogni domanda deve essere corredata con piani (pianta - sezione - facciata) in duplice copia e con una relazione tecnica indicante i seguenti elementi: dimensioni - materiali - iscrizioni epigrafiche.

#### **Art. 14 Altezza dei monumenti**

I nuovi monumenti posati nei settori A, B e C non possono superare l'altezza di metri 1,50.

#### **Art. 15 Dimensione dei tumuli**

La dimensione dei tumuli è di 1,80 x 80.

#### **Art. 16 Profondità delle fosse**

Le fosse per la sepoltura di salme di adulti devono avere la profondità minima di metri 1,80. Ove si prevede la sepoltura di un'altra salma nella stessa tomba, la profondità sarà aumentata a 2,20.

### **CAPITOLO IV Cinerari settore D**

#### **Art. 17 Assegnazione dei cinerari**

I cinerari sono assegnati secondo le disponibilità e in ordine progressivo.

#### **Art. 18 Durata della concessione**

La durata della concessione è di 20 anni. Alla scadenza la concessione può essere rinnovata, a seconda della disponibilità di spazio e a giudizio del Municipio, per ulteriori periodi di 10 anni.

#### **Art. 19 Iscrizioni**

Le iscrizioni sono limitate al nome, al cognome e all'anno di nascita e di morte. Può essere aggiunta una fotografia. Le iscrizioni e le dimensioni della fotografia devono essere uniformi. Sono curate dai congiunti tramite le onoranze funebri. Le fotografie possono essere applicate unicamente con la cornice fornita dall'Ufficio tecnico, che mette pure a disposizione un portafiori.

#### **Art. 20 Deposizioni ceneri**

In ogni cinerario possono essere riposte le ceneri solo se contenute in apposite urne. A dipendenza del tipo di cinerario possono essere riposte 2 o 4 urne.

#### **Art. 21 Deposizione ossa**

Il cinerario può servire anche quale ossario. I resti di ossa devono essere riposti in apposite urne o cassette.

#### **Art. 22 Deposizione ceneri al di fuori del cinerario**

La deposizione di urne cinerarie è riservata al settore E dei cinerari. Il Municipio potrà concedere deroghe.

### **CAPITOLO V Colombari settore E**

#### **Art. 23 Assegnazione dei colombari**

I colombari sono assegnati secondo la disponibilità e in ordine progressivo.

### **Art. 24 Durata della concessione**

La durata della concessione è di 20 anni. Alla scadenza la concessione può essere rinnovata, a seconda della disponibilità di spazio e a giudizio del Municipio, per ulteriori periodi di 10 anni.

### **Art. 25 Iscrizioni**

Le iscrizioni sono limitate al nome, al cognome e all'anno di nascita e di morte. Può essere aggiunta una fotografia. Le iscrizioni e le dimensioni della fotografia devono essere uniformi. Sono curate dai congiunti tramite le onoranze funebri. Le fotografie possono essere applicate unicamente con la cornice fornita dall'Ufficio tecnico, che mette pure a disposizione un portafiori.

## **CAPITOLO VI**

### **Tasse**

#### **Art. 26 Tasse**

Per la tassa di concessione, rispettivamente di rinnovo, vengono stabiliti i seguenti importi:

<u>Settore</u>	<u>Concessione</u>	<u>Anni</u>	<u>Rinnovo</u>	<u>Anni</u>
A	Fr. 700.00/mq	50	Fr. 1'000.00	20
B	Gratuita	20	Fr. 200.00	5
C	Gratuita	50	Fr. 200.00	20
D	Gratuita (semplici)	20	Fr. 200.00 (semplici)	10
	Fr. 500.00 (doppi)	20	Fr. 400.00 (doppi)	10
E	Fr. 1'500.00	20	Fr. 800.00	10

#### **Art. 27 Inumazione non domiciliati ed esumazioni**

<sup>1</sup> Per i casi particolari (art. 32 si preleva una tassa di Fr. 500.00 oltre alla tassa di concessione.

<sup>2</sup> Per le esumazioni la tassa è di Fr. 300.00, oltre alle spese.

## **CAPITOLO VII**

### **Manutenzione dei monumenti - Piantagioni**

#### **Art. 28 Manutenzione dei monumenti**

I concessionari o i loro successori in diritto dei monumenti hanno l'obbligo di curare la manutenzione, per il dovuto decoro e per ragioni di sicurezza. Qualora i concessionari o i loro successori in diritto, richiamati, non dovessero dar seguito entro 3 mesi, il Municipio è autorizzato a far ripristinare il monumento ed a mettere a loro carico le spese.

#### **Art. 29 Decoro**

Il Municipio provvede a mantenere, in ogni caso, il decoro delle tombe.

#### **Art. 30 Piantagioni sulle tombe**

Sono ammesse solo piante ornamentali con un'altezza consona al luogo e devono essere contenute nello spazio loro riservato. Piante abusive vengono rimosse senza preavviso.

## **CAPITOLO VIII**

### **Polizia mortuaria**

#### **Art. 31 Registro delle sepolture**

Presso l'Ufficio tecnico comunale è tenuto il registro delle sepolture, separato secondo i settori del Cimitero, dal quale risultano i seguenti elementi:

- cognome e nome del defunto;
- data del decesso;
- data della sepoltura;
- data della cremazione;
- durata delle concessioni;

- concessionario o loro successori in diritto della tomba.

#### **Art. 32 Diritto alla inumazione**

Possono essere inumate salme di persone che:

- al momento del decesso erano domiciliate nel Comune;
- pur non avendo il domicilio, hanno il posto in una tomba del settore A;
- sono morte sul territorio del Comune purché non siano in case di cura o asili per anziani.

In casi particolari (ad esempio attinenti di Porza) il Municipio può derogare alle norme di cui sopra (art. 27 cpv. 1).

#### **Art. 33 Autorizzazione alle sepolture**

Non si dà luogo a sepolture senza autorizzazione del Municipio.

#### **Art. 34 Ricupero dei resti e rioccupazione tomba**

Al momento del ricupero di un'area (spurgo) i resti di ossa vengono depositati nell'ossario comune. I famigliari che lo desiderano possono fare raccogliere i resti a condizione che vengono messi in apposite urne o cassette e riposti in un cinerario.

#### **Art. 35 Confezionamento dei cofani**

Per le inumazioni sottoterra (settori A, B e C) è obbligatoria la cassa in legno dolce. Per le tumulazioni nei colombari (settore E) è obbligatoria la doppia cassa, di cui quella interna in metallo saldata a fuoco e con valvola di scarico. Le urne per i cinerari (settore D) devono essere di metallo o di altro materiale resistente ed ermeticamente chiuse.

#### **Art. 36 Contenuto di un cofano**

In un cofano deve essere racchiusa una sola salma. È fatta eccezione per la madre morta di parto e suo figlio morto con lei.

#### **Art. 37 Esumazioni**

Salvo in caso d'inchiesta dell'autorità giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento cantonale competente, prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura. Le esumazioni consentite prima di questo tempo devono avere luogo alla presenza del medico delegato e di un municipale.

### **CAPITOLO IX Danneggiamenti - Responsabilità**

#### **Art. 38 Danni e sfregi**

L'autore di danni e sfregi è punito con una multa che può raggiungere un importo massimo di Fr. 1'000.00. Rimane riservata nei suoi confronti l'azione penale così come ogni azione giudiziaria volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dai citati atti illeciti.

#### **Art. 39 Responsabilità**

I concessionari o i loro successori in diritto sono responsabili per danni causati dalla caduta o dal cedimento di monumenti. È esclusa ogni responsabilità del Comune Durante la posa di monumenti o in occasione di altri lavori, i committenti sono responsabili per eventuali danni causati a persone o cose di proprietà del Comune o di terzi.

### **CAPITOLO X Disposizioni varie**

#### **Art. 40 Divieto di appoggio al muro del Cimitero**

Nessun proprietario di terreno confinante con il Cimitero può appoggiare opere o fare deposito alcuno, al muro perimetrale.



#### **Art. 41 Piantagioni a confine**

Non si può fare piantagione di sorta a confine con il muro di cinta del Cimitero, salvo accordo con il Municipio.

#### **Art. 42 Divieto di atti consecutivi**

Entro il recinto del Cimitero non può essere eseguito alcun atto esecutivo ai sensi della Legge federale sulle esecuzioni e sui fallimenti.

#### **Art. 43 Animali**

È vietata l'introduzione di animali in Cimitero

#### **Art. 44 Lavori in Cimitero**

Ogni lavoro di posa o di manutenzione dei monumenti o altro, non può essere eseguito durante i giorni festivi e durante il periodo dal 30 ottobre al 5 novembre.

### **CAPITOLO XI Camere mortuarie**

#### **Art. 45 Disponibilità**

Il Cimitero è dotato di 2 camere mortuarie, che sono a disposizione secondo le indicazioni del Municipio.

### **CAPITOLO XII Disposizioni finali**

#### **Art. 46 Riferimento alla Legge sanitaria**

Per quanto non espressamente stabilito dal presente Regolamento valgono le disposizioni della Legge sanitaria cantonale.

#### **Art. 47 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore per decisione del Municipio, dopo scadenza dei termini di ricorso e referendari. Vengono abrogate tutte le disposizioni dei regolamenti precedenti.

Per il Consiglio comunale

Il Presidente:

Luca Rodoni

Il Segretario:

Massimiliano Canonica

Approvato dal Consiglio comunale in data 16 dicembre 2024, ed esposto agli albi comunali dal 19 dicembre 2024 al 19 febbraio 2025.

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, per delega del Consiglio di Stato il 30 ottobre 2025, inc. n° 007900.